



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 35 del 12/03/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 13 febbraio 2015, n. 51

Art. 8, 14 e 35 della l.r. 37/85 e s.m.i. - Trasferimento e Autorizzazione prosecuzione proroga coltivazione e recupero ambientale di cava di calcare per inerti in località "Graviscella" del Comune di Altamura BA- fg. 153 ptc.Ile 365 (ex 63p)- 367(ex 64p)- 369(ex 68p)- 403(ex69p)- 371(ex69p)- 376(ex277p) e 400-402-375, e diniego autorizzazione con obbligo di ripristino ambientale dello scavo esistente sulle ptc.Ile 366 e 368. Società MAGESTE S.r.l. - P.IVA 07437330728 - Sede legale alla C.da Graviscella, s.c. - 70022 Altamura BA

L'anno 2015, addì 13 del mese di febbraio, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno Z.I. (BA)
Viale delle Magnolie 6/8

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' ESTRATTIVE (delegato)

Vista la L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto la l.r. 7/80 e s.m.i.; Vista la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 128 /59 e s.m.i.; Visto il D.Lgs. 25.11.96, n. 624;

Vista la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. 580/2007 di approvazione definitiva del PRAE e la succ. D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di variazione del PRAE;

Vista la D.G.R. n. 1845 del 9 set 2014 recante: “ Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - Modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del 29.12.2011”, attribuzione al servizio ecologia delle funzioni di programmazione nel settore estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzatori e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo”;

VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20 ott 2014 del Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione, recante “riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTA la determinazione n. 371 del 17 nov 2014 del Dirigente del servizio Ecologia, recante: “Atto organizzativo interno e delega ex art. 45 della l.r. 16 apr 2007, n. 10, delle funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive all'Ing. Angelo Lefons;

VISTO l'Atto Dirigenziale del Direttore Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, n. 25 del 21 nov 2014, di affidamento incarico di direzione dell'Ufficio Attività Estrattive all'Ing. Angelo Lefons;

VISTO il P.R.A.E., definitivamente approvato con DGR 580/2007, (pubblicato sul BURP n. 76 del 23 mag 2007) e s.m.i., in particolare il Titolo IV - Norme Transitorie - art. 23 “ Prescrizioni per le cave attive, ricadenti al di fuori e/o all'interno delle perimetrazioni dei Bacini, in attesa del formale provvedimento regionale”, secondo cui la G.R. ha provveduto ad autorizzare la prosecuzione dell'attività estrattiva da parte degli operatori che alla data di entrata in vigore del PRAE hanno presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 35 della l.r. 37/85, fino al 31 dic 2008, così come modificato con le successive Deliberazioni di G.R. n. 132/2008, n. 685/2008;

Quanto sopra, previo presentazione di fideiussione corrispondente al costo del recupero ambientale, fissato in € 20.000,00 per ettaro di terreno, subordinando la prosecuzione dell'attività estrattiva oltre il suddetto termine a richiesta di proroga ai sensi dell'art. 14 della l.r. 37/85 e con le procedure di cui al precedente art. 22, ovvero:

- La proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, ove l'attività ricada anche parzialmente nei siti della rete “Natura 2000”, di cui alle direttive 92/43/CE (Siti di importanza comunitaria SIC e Zone di Conservazione Speciale ZCS) e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale ZPS), è subordinata alle disposizioni della l.r. 12.11.2004, n. 21 - art. 1, con particolare riferimento alle interferenze con habitat e Specie delle predette direttive.

- Ove l'attività ricada in aree protette regionali ex L.R. 19/97 e statali ex lege 394/91 la proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è soggetta alle disposizioni delle predette leggi e alle disposizioni della l.r. 12.11.2004, n. 21.

- Ove l'attività interessi aree non comprese nei siti di cui sopra, la proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è soggetta solo alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14 della L.R. 37/85 purchè restino immutati il piano di coltivazione ed il piano di recupero ambientale relativi alla autorizzazione originaria; ove muti il piano di coltivazione e/o il piano di recupero ambientale la proroga è soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale e ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del precedente art. 4 quinquies, nonché alla acquisizione di nulla osta e/o pareri in dipendenza degli eventuali ulteriori vincoli territoriali esistenti.

VISTA la Direttiva in materia di attività estrattiva approvata con DGR 1794/2007 e successiva D.G.R. n. 17 del 20 gen 2009 di proroga dei termini fissati con le NTA del PRAE (DGR 580/2007), fino al formale rilascio del provvedimento di proroga;

VISTE le NTA, allegata alla DGR 445 del 23 feb 2010, recante: "variazioni PRAE - approvazione cartografia, NTA e relativo regolamento Piano Regionale delle Attività Estrattive - art. 33 l.r. 37/85", confermativa di quanto già disposto con le precitate Deliberazioni di G.R., in particolare l'art. 31 "Prescrizioni per le cave attive in attesa di autorizzazione", comma 1, recante: "per le cave attive in regime di proroga disposta con DGR 20 gen 2009 n. 17, è consentita la prosecuzione dell'attività fino al formale rilascio del provvedimento autorizzativo da parte del Servizio Attività estrattive".

Premesso che:

Con istanza in data 18.12.1985, prot. 38/6855 e succ. integrazione in data 23 dic 1987 -AR 28.12.1987, prot. 38/124 del 5 gen 1988, la società CO.BI.CA. S.a.s. ha presentato istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione, ex art. 35 della l.r. 37/85, dell'attività estrattiva in località "Graviscella" fg. 153 ptc.IIe 63-64-68-69-277-269-80-278 (attuali ptc.IIe 366-365-368-367-399-400-369-401-402-403-371-375-376-377-277-316-397-398-278) del Comune di Altamura BA;

In data prot. 38/124 del 5 gen 1988, l'esercente deposita documentazione integrativa relativa al piano di coltivazione dell'area estrattiva individuata sugli elaborati in fg. 153 ptc.IIe 63 (ora 366-365) -64 (ora 368-367) -68 (ora 399-400-369) -69 (ora 401-402-403-371) -277 (ora 375-376-377) - 269 (ex 277p) - 80 (ora 316-397-398) e 278 per una superficie interessata da coltivazione mq. 109.836 di cui mq. 43.175 in fase di coltivazione e un residuo giacimento pari a mc. 3.000.264 al netto di quanto già estratto (mc. 800.000);

Con certificazione in data prot. 38/460 del 7 set 1989, il Coordinatore del Settore Industria pro-tempore, attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza di autorizzazione alla prosecuzione dei lavori di cava ricadente in Foglio di mappa 153 ptc.IIe 63-64-68-69-277-269-80-278, e dichiara che, per quanto di competenza, non sussistono impedimenti alla prosecuzione dell'attività, fermo restando l'obbligo della società di munirsi di tutte le preventive autorizzazioni eventualmente prescritte dalle leggi vigenti in materia.; VISTO anche l'attestazione rilasciata dall'Ing. Capo ufficio Minerario in data prot. 38/min/2907 del 26 nov 2002;

In data prot. 14.3.2005 prot. 38/min/446 e succ. integrazioni, la società CO.BI.CA. S.r.l. presenta istanza di ampliamento cava su area ricadente in fg. 153 ptc.IIe 365-366-367-368-369-370-371-403-375-376-377-269, ovvero autorizzazione ad effettuare scavi in approfondimento sull'area di cava in esercizio ai sensi dell'art. 35 della l.r. 37/85 e perimetro areale allargato alla ptc.IIa 269 e 370;

In data prot. 2599/AES del 4 apr 2008 e succ. prot. 3372/AES del 12 mag 2008, in adempimento alle NTA del PRAE definitivamente approvato con D.G.R. 580/2007, la società deposita istanza di proroga prosecuzione coltivazione di cava in esercizio, individuata al fg. 153 ptc.IIe 365-366-367-368-369-371-403-375-376-377- 269;

In merito alle richieste di cui sopra, sono pervenuti in atti i seguenti pareri espressi ex art. 13 della l.r. 37/85, in particolare:

- il Comune di Altamura con nota prot. 38876 del 28 dic 1990, conferma del parere già espresso con la nota prot. 2555 del 28.01.1986, e comunica che l'art. 20 del P.R.G. prevede, fra l'altro, costruzioni per industrie estrattive e cave, nonché per attività direttamente connesse allo sfruttamento in loco di risorse del sottosuolo; con pari nota comunica l'avvenuta pubblicazione dell'istanza all'Albo Pretorio dal 28 dic 1985 all'11 gen 1986 senza opposizioni;

- La Soprintendenza Beni AAA.S. con nota prot. 25041 del 31.12.2002 comunica il parere favorevole alla prosecuzione dell'attività estrattiva e allega la precedente prot. 2189 del 21 feb 1991, con la quale dichiara che l'area non è interessata da vincoli archeologici; con ulteriore nota prot. 1091 del 3 mar 2008, attesta l'inesistenza di vincoli di natura monumentale ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 42/2004;

- L'I.R.I.F. /Servizio Foreste Sez.di Bari con nota prot. 938 pos.IV-3-4 del 13 feb 1991 comunica che l'area non ricade in zona a vincolo idrogeologico; con successiva nota prot. 572 del 22 feb 2008, attesta

l'inesistenza del vincolo Idrogeologico, prescrivendo l'obbligo di autorizzazione in caso di eventuale taglio di piante forestali;

- La Soprintendenza Archeologica della Puglia, con nota prot. 25041 del 31 dic 2002 conferma il parere favorevole alla istanza di prosecuzione dell'attività estrattiva, già comunicato con precedente nota prot. 002189 del 21 feb 1991 e con nota prot. 2692 del 27.02.2008, conferma che le aree non sono interessate da vincoli archeologici;

In data prot. 38/min/1596/2004 la società è stata invitata a depositare specifica domanda di V.I.A. agli uffici competente in materia, nonché ad operare opportune verifiche in merito alla compatibilità dell'attività di cava con il Putt/p;

In data dic 2005, prot. 3898 del 4 giu 2008, in occasione dell'adeguamento progettuale alle NTA del PRAE, la società ha depositato la cartografia tematica del Putt/p dalla quale si evince che l'area ricade in ATE di tipo "E del Putt/p con presenza di vincolo Usi Civici, per il quale con successiva certificazione è dimostrata l'assenza di tale vincolo sulla specifica area di cava; l'area ricade, altresì, all'interno delle perimetrate Z.P.S. "sito IT 9120007 Murgia Alta";

In data gen 2006, la società attiva la procedura di V.I.A. comprensiva di Valutazione di Incidenza Ambientale, relativa alla istanza di prosecuzione dell'attività ex art. 35 della l.r. 37/85 ed alla istanza di ampliamento dell'attività stessa, sulla quale il Servizio ecologia esprime parere favorevole con determina n. 499/2008;

l'AdB della Basilicata - con nota prot. 1479/8002 del 4 giu 2008 e prot. 1793/8002 del 3 lug 2008, ai sensi delle NTA del PAI Basilicata, prescrive la redazione di uno studio di compatibilità idrogeologico-idraulica, che l'esercente provvede a depositare, in atti prot. 1052/AES del 18 feb 2009; dallo studio emerge che, in caso di eventi piovosi importanti, la cava interferisce con il deflusso delle acque superficiali della Lama Sambuca e che, comunque funge da cassa di espansione laminando la quantità di acqua. Pertanto l'approfondimento del piano di coltivazione aumenta la capacità di invaso della cava. Tuttavia, il tecnico redattore dello studio evidenzia la necessità di installare un idoneo sistema di preallertamento ai fini della prevenzione del rischio, mediante installazione di un pluviometro collegato ad un sistema di allarme. In conclusione lo studio rileva che il catino di cava interessa in maniera significativa la Lama e che il potenziale rischio idraulico sarebbe circoscritto ai soli operatori presenti in cava e che, tuttavia, tale rischio è fortemente ridotto se si tiene conto che non si svolge attività in caso di avverse condizioni meteo.

Ufficio Usi Civici Regionale - con nota prot. 293/UC del 25 mar 2008, attesta che: 1) risultano legittimate le ptc.Ile 369 e 370 - proprietaria Difonzo Elisa di Michele - canone annuo Lire 152,20 - e per l'affrancazione dei livelli segue procedure ex lege di competenza del Comune; 2) non sono gravate da uso civico le ptc.Ile ricadenti in fg. 153 ptc.Ile 365-366-367-368-375-376-377-371-403; l'inesistenza del vincolo risulta anche da certificato ufficio Usi Civici prot. 1040 del 15 dic 2004;

VIA e VINCA: In data prot. 38/min/1596/2004 la società è stata invitata a depositare specifica domanda di V.I.A. agli uffici competente in materia, nonché ad operare opportune verifiche in merito alla compatibilità dell'attività di cava con il Putt/p;

In data dic 2005, prot. 3898 del 4 giu 2008, in occasione dell'adeguamento progettuale alle NTA del PRAE, la società ha depositato la cartografia tematica del Putt/p dalla quale si evince che l'area ricade in ATE di tipo "E del Putt/p con presenza di vincolo Usi Civici, per il quale con successiva certificazione è dimostrata l'assenza di tale vincolo sulla specifica area di cava; l'area ricade, altresì, all'interno delle perimetrate Z.P.S. "sito IT 9120007 Murgia Alta";

In data gen 2006, la società attiva la procedura di V.I.A. comprensiva di Valutazione di Incidenza Ambientale, relativa alla istanza di prosecuzione dell'attività ex art. 35 della l.r. 37/85 ed alla istanza di ampliamento dell'attività stessa;

Settore Ecologia Regionale - con determinazione n. 499 del 11 ago 2008, preso atto dell'intervento ricadente in territorio ZPS sito IT 9120007 denominata "Murgia Alta" (fg. 153 ptc.Ile 365-366-367-368-369-370-371-403-375-376-377-269) e acquisito il parere favorevole, ai fini della Valutazione di

Incidenza, espresso dall'Ufficio Parchi Regionale, e delle controdeduzioni depositate dal proponente, compreso un elaborato redatto dalla S.E.I. (Società Esplosivi Industriali), ha espresso parere favorevole di VIA e Valutazione di Incidenza Ambientale relativo al progetto di ampliamento per approfondimento e prosecuzione attività estrattiva ricadente in fg. 153 ptc.lla 371-403-369-367-365-376 e 269; con lo stesso provvedimento il Servizio Ecologia esprime parere negativo all'ampliamento dell'attività estrattiva sulle ptc.lla 366 e 368, con obbligo del ripristino naturalistico dei luoghi, nella parte già interessata da scavo pregresso, demandando a questo ufficio gli adempimenti in merito.

In merito alla suddetta determinazione il proponente ha richiesto la proroga del giudizio favorevole di compatibilità ambientale espresso con la suddetta determina; il Servizio Ecologia fornisce riscontro con nota prot. 5483 del 9 giu 2014 e, preso atto della legittimità dell'attività di coltivazione esercita in forza dell'art. 35 della l.r. 37/85, ovvero già avviata, con ultima nota, prot. 13388 del 29 dic 2014, comunica che non ci sono i presupposti normativi per l'accoglimento della richiesta proroga del provvedimento di V.I.A. e VINCA, la cui validità, stante l'avvenuto inizio dei lavori, non è soggetta alla scadenza di cui all'art. 15 della l.r. 11/2001 all'epoca vigente.

URBANISTICA, ai fini del PUTT/P, nell'ambito del procedimento di V.I.A. e VINCA, relativo alla autorizzazione alla prosecuzione ed ampliamento della cava in argomento(det. Serv. Ecologia n.499/2008) l'area è individuata in ATE di tipo "E" del Putt/P,

Il CTRAE, con verbale n. 5 in data 30 giugno 2014, sull'istanza di prosecuzione ed ampliamento per approfondimento scavi sull'area di cava in argomento, vista la documentazione di progetto, ha ritenuto di acquisire un progetto adeguato alle linee guida dell'Ufficio PRAE, nonché provvedimento di proroga del parere favorevole di V.I.A.

Il contenuto del suddetto verbale è stato comunicato al proponente, con nota prot. A00160/11253 del 31 lug 2014, con invito a provvedere in merito;

La società ha provveduto a depositare la documentazione di riscontro in data prot. A00089/959 del 27 gen 2015, trasmettendo il progetto di cava adeguato, come richiesto dal CTRAE;

VISTA la relazione geologico-tecnica a firma dei Dott.ri Geol. Paola Saponaro Marvulli e Vito Dimola, in atti prot. A00154/1 lug 2011/n.3478 e succ. in atti prot. A00089/959 del 27 gen 2015;

VISTO il piano di Gestione dei rifiuti (D.Lgs. 117/2008) in atti prot. A00089/959 del 27 gen 2015;

VISTA l'istanza di trasferimento coltivazione cava sull'area ricadente in fg. del Comune Altamura BA, da parte della Società Co.Bi.Ca. S.r.l., in atti prot. A00160/7 giu 2013/n.8586, a favore della società MAGESTE S.r.l. con sede in c.da Graviscella, s.c.- 70022 Altamura BA - P.IVA 07437330728;

VISTA l'istanza di subentro nella coltivazione di cava, in atti prot. A00160/7 giu 2013/n.8587, in loc. Graviscella fg. 153 ptc.lla 365-367-369-371-375-376-400-402-403 e, solo per opere di ripristino ambientale, ptc.lla 366 e 368 e con esclusione della ptc.lla 269, ove si svolge attività di produzione calcestruzzi da parte di società diversa;

VISTA la contestuale dichiarazione di conoscenza del piano di coltivazione e dei pareri intervenuti, in particolare della determina del Servizio Ecologia n. 499/2008, e di obbligo a proseguire i lavori di coltivazione, recupero e ripristino ambientale come da progetto;

VISTA la documentazione pertinente la suddetta istanza di subentro

VISTO l'atto di affitto del ramo d'azienda a favore della società MAGESTE S.r.l., in data 11 apr 2013, registrato a Gioia del Colle il 12.04.2013 al n. 3388;

VISTA la documentazione integrativa in atti;

VISTA la visura della CC.I.AA. di Bari in atti prot. A00160/7 giu 2013/ n. 8587;

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio n. 1290/VIA/B7 del 7.02.2003, con la quale si riferisce in merito alla non applicazione delle procedure di V.I.A. in caso di rilascio proroga e/o trasferimento di autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva;

VISTI gli orientamenti giurisprudenziali, anche in tema di Autorizzazione Paesaggistica in sede di proroga, in particolare le sentenze del TAR Puglia -Bari n. 2138/2005, 3948/2005 e 3949/2005 e n. 608 del 28.02.2007;

CONSIDERATO che:

- la cava in oggetto è legalmente in esercizio ai sensi della l.r. 37/85 art. 35 "regime transitorio" e che con l'acquisizione dei pareri precitati, in particolare il parere favorevole di VIA e VINCA, si conclude l'iter istruttorio avviato ai sensi della predetta norma;
- l'area ricadente in fg. 153 ptc.IIe 369-371-400-402-403-375-376 è concessa in fitto dalla proprietaria Co.Bi.Ca. S.r.l. alla subentrante Società MAGESTE S.r.l. con contratto registrato presso Agenzia delle entrate di Gioia del colle in data 19 feb 2015 al n. 582 e con affitto ramo d'azienda in data 11 apr 2013, registrato a Gioia del Colle in data 12 apr 2014 al n. 3388;
- l'area ricadente in fg. 153 ptc.IIe 365-366-367-368 è concessa in fitto dalla Dott. Di Battista alla subentrante Società MAGESTE S.r.l. con contratto registrato presso l'agenzia delle entrate di Gioia del Colle in data 10 feb 2015 al n. 581;

CONSIDERATO, altresì, che

- le ptc.IIe 278 e 80 (attuali 316-397-398, pur ricomprese nell'istanza ex art. 35, di fatto non sono interessate dall'attività estrattiva;
- le attuali ptc.IIe 269-551-278-552-550-315-316, sono indicate, sull'elaborato in atti prot. 8 lug 2013 n. 10192, come aree impegnate da impianto di produzione calcestruzzi, ovvero attività non pertinente l'attività estrattiva;
- l'area di cava da considerare per la definitiva autorizzazione allo scavo risulta essere quella oggetto di parere favorevole di V.I.A. e VINCA (ovvero area di cava in attività ex art. 35 della l.r. 37/85 ricedente sulle ptc.IIe 371-403-369-367-365-376), nonché, solo ai fini della sicurezza del cantiere, la perimetrazione dell'ulteriore area ex art. 35 della l.r. 37/85, ricadente sulle ptc.IIe 400-402 e 375, compreso le ptc.IIe 366 e 368, queste ultime parzialmente interessate da attività estrattiva pregressa, sulle quali è intervenuto parere negativo di VIA con obbligo di ripristino ambientale;
- b) la Società esercente possiede le capacità tecniche ed economiche;
- c) l'area di cava risulta ampiamente interessata dalla coltivazione condotta ai sensi dell'art. 35 della l.r. 37/85 "Regime Transitorio"
- d) il progetto di cava aggiornato, in atti prot. A00959 del 27 gen 2015, che si ritiene di approvare con il presente provvedimento, attiene ad area già in coltivazione ai sensi dell'art. 35 della l.r. 37/85 e s.m.i. il cui progetto prevede scavi in profondità fino a quota variabile + 344/348 s.l.m., e che l'istanza di ampliamento per approfondimento scavi interessa la stessa area e prevede lo scavo fino alla quota max +347/348 s.l.m.;
- e) in data prot. 8586 del 7 giu 2013 la società esercente (cedente) ha chiesto il trasferimento del Titolo autorizzativo a favore della società Mageste S.r.l. con sede legale alla c.da Graviscella C.S. - Altamura Ba (pec: MAGESTE_2013@pec.it) P.IVA 07437330728 - Amm.re Unico Caruso Raffaella n. 12.11.1956 residente Via Gorizia, 88 - Altamura; quest'ultima società (cessionaria) in pari data prot. 8587 ha chiesto il subentro nell'esercizio dell'attività estrattiva ricadente su ptc.IIe 365-367-369-371-375-

376-400-402-403 e nelle opere di recupero ambientale delle ptc.Ile 366 e 368 come da prescrizioni in sede di VIA; con la stessa istanza specifica la esclusione della ptc.Ila 269 dal piano di coltivazione in quanto sulla stessa insiste già l'impianto di Calcestruzzo gestito da altra società.

la società MAGESTE S.r.l. ha chiesto il subentro nell'autorizzazione in argomento, previo istanza di trasferimento da parte della CO.BI.CA. S.r.l.;

f) come imposto con la determina del Servizio Ecologia n. 499/2008, corre l'obbligo di imporre il ripristino ambientale dell'area di cava interessata da attività pregressa, ricadente in fg. 153 ptc.Ile 366 e 368, sulla quale in sede di VIA e VINCA, il Servizio Ecologia ha espresso parere negativo con obbligo del ripristino dei luoghi;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

ATTIVITA' ESTRATTIVE

Per delega del Dirigente del servizio

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'ufficio Attività Estrattive, Responsabile Unico del Procedimento;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito, ai sensi della l.r. 37/85 e s.m.i., al rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione, trasferimento e proroga dell'attività estrattiva in oggetto, a favore della società MAGESTE S.r.l.

DETERMINA

1) L'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale di cava di calcare per inerti in loc. Graviscella del comune di Altamura BA -fg. 153 ptc.Ile 365 (ex 63p)- 367(ex 64p)- 369(ex 68p)- 403(ex69p)- 371(ex69p)- 376(ex277p) e 400-402-375, nonché, ai fini del ripristino ambientale le ptc.Ile 366 e 368, è

trasferita a favore della società MAGESTE S.r.l. con sede in Altamura Ba alla C.da Graviscella, c.s. - P.IVA 07437330728 - Amm.re Unico Caruso Raffaella n. 12.11.1956

2) La società MAGESTE S.r.l.- P.IVA 07437330728 - è autorizzata alla prosecuzione e proroga della coltivazione di cava di calcare per inerti sita in loc. Graviscella del comune di Altamura BA, su terreni in disponibilità, catastalmente individuati al fg. 153 ptc.Ile 365 (ex 63p)- 367(ex 64p)- 369(ex 68p)- 403(ex69p)- 371(ex69p)- 376(ex277p) e 400-402-375.

3) diniego autorizzazione alla coltivazione sulle ptc.Ile 366 e 368, con obbligo di ripristino ambientale dello scavo pregresso esistente.

4) Autorizzare le opere di recupero e/o ripristino ambientale delle aree di cava in oggetto, come da progetto ultimo in atti prot. A00089/959 del 27 gen 2015, con le prescrizioni imposte dagli Enti e/o Uffici intervenuti nel presente procedimento, in particolare dal servizio ecologia con la determina n. 499/2008, nonché imposte da questo ufficio con il presente provvedimento; il materiale residuo di cava, da utilizzare nella realizzazione delle opere di recupero e/o ripristino ambientale, deve essere depositato all'interno del perimetro di cava nei limiti e nelle modalità previste dalle NTA del PRAE e dal D.Lgs. 117/2008;

5) L'area catastale dichiarata in relazione tecnica (prot. 959 del 27 gen 2015) è di circa ettari 13.67.72, di cui ettari 06.78.59 interessati da scavo. L'area autorizzata è delimitata da n. 14 vertici, da individuarsi con altrettanti pilastrini saldamente infissi nel terreno, aventi dimensioni fuori terra di almeno cm 25X25X30 e portanti l'anno di apposizione (2015), il numero di individuazione del pilastrino 1 a 14, così come indicati nella planimetria allegata, parte integrante del presente provvedimento.

6) Ulteriori Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

a) condurre i lavori di coltivazione della cava come da progetto, in atti ultimo prot. A00089/959 del 27 gen 2015, adeguato alle NTA e Regolamento del PRAE, nonché alle condizioni tutte espresse dal servizio Ecologia con la Determina di VIA e VINCA n. 499/2008 e con obbligo di realizzare tutte le misure di sicurezza richiamate nella relazione "studio idrologico-idraulico.

b) l'autorizzazione alla coltivazione del giacimento è limitata all'area ricadente in catasto al fg. 153 ptc.Ile ptc.Ile 365 (ex 63p)- 367(ex 64p)- 369(ex 68p)- 403(ex69p)- 371(ex69p)- 376(ex277p);

c) la coltivazione del giacimento residuo, pari a circa mc. 794.000, sarà condotta con il metodo a gradini intervallati da pedata di larghezza 8 metri.

d) La profondità max di scavo prevista in progetto adeguato (in atti prot. 959/2015) si attesta a quota +347/348 s.l.m., rispetto alla quota finale, variabile da + 344 a +348, del progetto originario ex art. 35 della l.r 37/85;

e) la recinzione dell'area di cava autorizzata, deve comprendere, per ragioni di sicurezza, anche le ulteriori aree a confine Ovest, in catasto fg. 153 ptc.Ile 400-402, ed a confine Est in catasto fg. 153 ptc. 375. Su dette aree sono fatte salve tutte le operazioni di messa in sicurezza e di obbligo di recupero ambientale, in particolare sulla quota parte della ptc.Ila 375;

f) Il perimetro di cava deve includere, altresì le aree ricadenti in fg. 153 ptc.Ile 366 e 368, con obbligo di effettuare le opere di ripristino ambientale della quota parte di area, interessata da scavi eseguiti ai sensi dell'art. 35 della l.r. 37/85, sulla quale il servizio ecologia, in sede di V.I.A., ha espresso parere negativo con obbligo di ripristino ambientale;

g) l'attuale ptc.Ila 269 (ex 277p) del fg. 153 è esclusa dall'area di cava, in quanto impegnata per attività, di produzione calcestruzzi, non pertinente l'attività estrattiva;

h) il perimetro di cava deve includere le ptc. 366 e 368 del fg. 153 ove l'esercente è obbligato e realizzare le opere di ripristino ambientale imposto dal Servizio Ecologia;

- i) realizzare un idoneo sistema di preallertamento/allarme, ai fini della prevenzione del rischio, in caso di eventi piovosi importanti, mediante installazione di un pluviometro collegato ad un sistema di allarme;
- j) monitorare gli eventi meteo della zona, al fine di sospendere ogni attività in caso di avverse condizioni meteo;
- k) rispetto della normativa in materia mineraria, in particolare ex D.P.R. 128/59 "Norme di polizia mineraria" ed ex D.lgs. 624/1996 e D.Lgs. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
- l) realizzare fossi di guardia perimetrali alle aree di cava, atti a favorire il drenaggio, la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, opportunamente dimensionati e raccordati a valle con le naturali linee di drenaggio del territorio;
- m) la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto del D.Lgs.152/2006 e D.lgs.117/2008 e s.m.i.
- n) verificare l'efficienza della recinzione dell'area di cava e, ove carente, provvedere alla realizzazione, entro 6 mesi dalla notifica del presente provvedimento, con rete e paletti aventi altezza non inferiore a mt. 2,00 fuori terra, oppure con muratura di pari altezza, adeguata al contesto ambientale di riferimento;
- o) Per motivi di sicurezza non è consentita la presenza di impianti industriali non pertinenti all'interno dell'area estrattiva;

7) La presente autorizzazione è subordinata anche all'osservanza delle norme seguenti, oltre a quelle vigenti in materia di Polizia Mineraria, di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché delle norme espressamente emanande dall'autorità di Polizia Mineraria:

- a) la cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia - Ufficio Attività Estrattive - e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;
 - b) per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;
 - c) prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi, nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava di cui al sub 2);
 - d) l'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Servizio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data prevista di ultimazione dei lavori di coltivazione;
 - e) qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la società è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Via Duomo, 33 - 74100 Taranto (TA), ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs n.42 del 22.10.2004;
 - f) la presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
- 8) A garanzia dei lavori di ripristino e recupero ambientale si stabilisce l'importo, calcolato in relazione di "recupero ambientale - gen 2015, di € 300.000,00 (EURO trecentomila/00) come garanzia finanziaria, che può essere resa sotto forma anche fidejussoria, di durata fino al 28 feb 2029, tacitamente prorogata, per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere previste dal piano di recupero. Detta garanzia non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della l.r. 37/85;

9) La presente autorizzazione è valida fino al 28 feb 2027 e potrà essere prorogata a richiesta degli aventi diritto, ove sussistano motivati interessi di produzione e sviluppo economico, fatti salvi eventuali divieti rivenienti da norme in materia;

10) La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini minerari ex l.r. 37/85 e s.m.i. e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dell'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento.

- 11) Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistico-ambientale, idrologico-idraulica, urbanistica, emissione acustiche e polveri, ecc. ecc.,
- 12) la gestione dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto del D.Lgv. 152/2006 e s.m.i. e D.Lgs. 117/2008;
- 13) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;
- 14) La presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;
- 15) L'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente.
- 16) Ottenuto il titolo autorizzativo, l'esercente:
- a) deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D.Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti aggiornati (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, attestazioni di sicurezza, ecc.ecc;
- b) deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza.
- 17) L'inosservanza alle prescrizioni del presente provvedimento comporta la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 16 lett. a) della l.r. 37/85, oltre ad eventuali ulteriori sanzioni previste da altre leggi;

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c. sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;
- d. sarà trasmesso in copia all'Assessore regionale competente;
- e. sarà notificato alla società CO.BI.CA. S.r.l., c.da Graviscella - 70022 Altamura BA (PEC: cobica@pec.it), alla società MAGESTE S.r.l. - C.da graviscella, S.C.-Altamura BA (MAGESTE_2013@pec.it ed al Sig. Sindaco del Comune di Altamura BA;
- f. Sarà trasmesso in copia al dirigente del Servizio Ecologia;
- g. Il presente atto, composto da n° 15 fascie, è adottato in originale ed è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Ing. Antonello Antonicelli

Il delegato Dirigente Ufficio Attività Estrattive
Ing. Angelo Lefons
